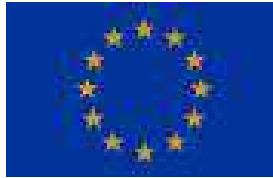


***LE REGOLE PER LAVORARE IN SVIZZERA
alla luce dell'accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone***



a cura di:

Camera di Commercio di Como e Sviluppo Impresa



Camera di Commercio
Como



in collaborazione con:

Confartigianato Imprese Como, Ance Como, CNA di Como, API Como,
Unione Industriali Como

- **INFORMAZIONI GENERALI**
- **LA NOTIFICA**
- **ULTERIORI ADEMPIMENTI**
- **CHE COSA NON CAMBIA**
- **ASPETTI FISCALI E IVA**
- **DOMANDE FREQUENTI**
- **INDIRIZZI UTILI**
- **LINKS**

• INFORMAZIONI GENERALI

Con l'applicazione dell'Accordo bilaterale Svizzera/Unione Europea sulla libera circolazione delle persone si attua una progressiva apertura del mercato del lavoro in Svizzera.

Hanno diritto alla libera circolazione sia **le persone che esercitano un'attività lavorativa** (dipendenti o autonomi) sia le **persone che non esercitano un'attività lucrativa** ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere all'assistenza sociale.

Nel presente sito saranno trattate solo le problematiche relative a coloro che esercitano un'attività lucrativa, in particolare ai **prestatori di servizi**:
indipendenti;
lavoratori distaccati.

Chi sono i lavoratori indipendenti?

I titolari o i soci di un'impresa che intendono prestare il proprio lavoro in Svizzera per un periodo determinato di tempo

Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati?

Sono i lavoratori che vengono distaccati in Svizzera da una ditta con sede nell'Unione Europea nel contesto di un rapporto di subordinazione al fine di fornire una prestazione di servizio (esecuzione di mandati o di contratti d'appalto).



• LA NOTIFICA

A decorrere dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di **3 MESI (90 GIORNI)** per anno civile non sottostà più all'obbligo del permesso.

E' sufficiente effettuare una **NOTIFICA**:

con registrazione **on-line**

http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Come avviene la notifica?

Notifica on line / procedura ordinaria La procedura di notifica in linea è considerata ordinaria. Dopo il primo annuncio nel sistema, tale procedura consente una notifica e un trattamento dei dati secondo una modalità semplice e efficace. La notifica é gratuita.

Notifica convenzionale (per scritto) In via eccezionale, la notifica può avvenire in procedura convenzionale, per posta o telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego. Non è ammessa la notifica per posta elettronica. Si raccomanda di effettuare la notifica per via convenzionale unicamente qualora motivi tecnici rendano impossibile la notifica on line. Il modulo che fa al caso, compilato in maniera esatta e completa, va inoltrato per posta o per telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego.

L'autorità preposta al mercato del lavoro verifica la notifica. Dietro richiesta esplicita del datore di lavoro, essa emana una conferma della notifica sottostante a tassa (25 franchi per notifica).

Indirizzi Autorità cantionali per la notifica:

http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/die_oe/kontakt/kantonale_be hoeren/Adressen_Meldeverfahren.html

Solo per le prestazioni effettuate in Canton Ticino la notifica va effettuata al seguente ufficio:

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro

Bellinzona

Quartiere Piazza

Via Lugano 4

6501 Bellinzona

Tel.: 0041 (0)91 814 73 91

Fax: 0041 (0)91 814 73 99

Mail: dfc-usml@ti.ch

sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercato lavoro

Notifica effettuata fin dal primo giorno di attività

I prestatori di servizio indipendenti o distaccati attivi nei settori:

- edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
- ristorazione
- lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante

sono tenuti a notificarsi sin dal primo giorno di attività lucrativa in Svizzera, indipendentemente dalla durata del loro lavoro in Svizzera (quindi anche se effettuano un solo giorno di lavoro nell'arco dell'anno).

Notifica effettuata oltre l'ottavo giorno di attività
--

Per tutti gli altri lavoratori la notifica va effettuata se l'attività lucrativa viene esercitata **per oltre 8 GIORNI per anno civile**.

Come effettuare modifiche sull'avvenuta notifica

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno emanato all'indirizzo delle autorità cantonali competenti delle nuove istruzioni in materia di procedura di notifica per prestazioni di servizio della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile, concernenti la modifica di un'avvenuta notifica.

I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno comunicati all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (per il Canton Ticino: dfe-usml@ti.ch), prima dell'inizio dell'impiego.

Se la notifica è stata effettuata on line (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato **per e-mail** con esplicito riferimento alla notifica già effettuata.

Non si deve eseguire una nuova notifica on-line nei seguenti casi:

- **posticipo** della data di inizio dell'impiego
- **differente durata dell'impiego** (riduzione o prolungamento dell'impiego)
- interruzione dei lavori

È necessario effettuare una **nuova notifica on-line** per apportare modifiche nei seguenti casi:

- notifica di **altri collaboratori** (es: in caso di malattia)
- notifica di **collaboratori supplementari**
- **ripresa** dei lavori dopo un'interruzione, **seguito dei lavori** (lavori di manutenzione o adempimento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto.

La nuova notifica deve essere effettuata **prima dell'inizio dell'impiego** e deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata. **Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un nuovo termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della Legge sui lavoratori distaccati**; per il calcolo del termine di riferimento resta valida la data della prima notifica.

In caso di seguito di lavori o di lavori di manutenzione eseguiti tramite la stessa impresa che distacca lavoratori dopo un impiego già prestato, la ripresa dei lavori deve avvenire **comunque nell'arco dei tre mesi a partire dalla conclusione dei primi lavori per lo stesso progetto.**

Per le **interruzioni di lavori** si applicano le stesse condizioni. Se il lavoro dovesse riprendere allo scadere dei tre mesi o in caso di lavori annunciati per un nuovo progetto, la notifica deve essere effettuata nel rispetto del termine di otto giorni.

Una notifica che ha per oggetto una **modifica ulteriore del luogo di impiego** comporta un **nuovo decorrere del termine di otto giorni.**

Se la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri summenzionati.

Le modifiche alle notifiche che comportano **accrediti per giornate non lavorate** (conteggio dei 90 giorni di attività lavorativa) devono essere **comunicate al più tardi entro le ore 12.00**, affinché la giornata lavorativa in corso possa essere tenuta in conto per il calcolo dell'accredito. È fatta eccezione invece, a causa della difficoltà di prova, per gli **accrediti retroattivi** per giornate non lavorate in caso di riduzione dell'impiego.



• ULTERIORI ADEMPIMENTI

I datori di lavoro con sede nell'Unione Europea che distaccano i propri dipendenti in Svizzera, nell'ambito di una prestazione di servizio, devono garantire condizioni lavorative e salariali minime previste per i lavoratori svizzeri.

Il sito www.distacco.ch costituisce un aiuto prezioso per i datori di lavoro stranieri che svolgono una prestazione lavorativa in Svizzera. Sul sito si trova risposta alla maggior parte delle domande sul tema: le imprese apprendono ad esempio come si svolge la procedura di notifica oppure quali sono i salari minimi obbligatori da rispettare, usuali nei rami e nei Cantoni considerati.

A decorrere dal 15 maggio 2013 i datori di lavoro dello spazio UE/AELS dovranno notificare preliminarmente il salario corrisposto ai loro lavoratori distaccati in Svizzera.

• CAUZIONE

Per tutte le imprese cantonali, extracantonali ed estere che **occupano personale** e che sono attive nei seguenti settori sussiste l'obbligo di depositare una cauzione.

Ticino:

- CCL posa piastrelle e mosaici
- CCL gesso
- CCL posa pavimenti

Svizzera:

- CCL pittura
- CCL posa ponteggi
- CCL tecnica della costruzione
- CCL isolamento
- CCL copritetto e costruttori di facciate

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Canton Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

Denominazione contratto	Campo d' applicazione aziendale	Importi cauzione
CCL di obbl. generale per il ramo della pittura del canton Ticino	applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici; posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere; abbellimento e manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti; protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	5.000 fr (mandati 2'000-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'000)
CCL di obbl. generale nel ramo svizzero della tecnica della costruzione	lattoneria/involucro degli edifici, impianti sanitari incl.tubazioni e condotte d'opera, riscaldamento, climatizzazione/raffreddamento, ventilazione. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	5.000 fr (mandati 2'000-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'000)
CCL di obbl. generale per il settore svizzero dell'isolazione	isolazione di tubature, armature, apparecchi e canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell'industria e nella tecnica dell'abitazione (edilizia convenzionale e prefabbricati); costruzione e isolazione di camere frigorifere e di surgelamento; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione; montaggio di equipaggiamenti antirumore per industria e abitazioni; realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio, montaggio di porte antincendio. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	5.000 fr (mandati 2'000-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'000)
CCL di obbl. generale nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate	tetti a falde e sottotetti a partire dalla travatura, tetti piani a partire dalle sotto-costruzioni statiche e isolazioni di facciate in relazione al tetto piano, rivestimenti di facciate ventilati e isolazioni. In particolare con ardesia, fibra di cemento, scandole, lamiera, piode in sasso, tegole, lastre di ceramica, lastre di materie sintetiche. Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	5.000 fr (mandati 2'000-20'000) 10.000 fr (mandati > 20'000)
CCL per Gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori per il Cantone Ticino	lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere e costruzioni di elementi a secco (prefabbricati). Informazioni presso la competente Commissione paritetica cantonale tel 0041 91 8211060 e-mail info@cpcedilizia.ch	10.000 fr (mandati 1'000-20'000) 20.000 fr (mandati > 20'000)

CCL nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino (CCLPP)	lavori di posa, vendita di piastrelle ed affini. Informazioni presso la competente Commissione paritetica cantonale tel 0041 91 8211060 e-mail info@cpcedilizia.ch	10.000 fr (mandati 1'000-20'000) 20.000 fr (mandati > 20'000)
CCL nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parquetto e pavimenti tecnici rialzati	posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parquetto e pavimenti tecnici rialzati. Informazioni presso la competente Commissione paritetica cantonale tel 0041 91 8211060 e-mail info@cpcedilizia.ch	10.000 fr (mandati 1'000-20'000) 20.000 fr (mandati > 20'000)
CCL di obbl. generale per la posa dei ponteggi	imprese e reparti di imprese addetti alla posa di ponteggi e imprese di altri settori che montano ponteggi per terzi. Informazioni presso il la Engel Copera AG Berna-Liebefeld tel 0041 31 9502500 e-mail liliane.ranner@engelcopera.ch	10.000 fr
CCL nel settore delle metalcostruzioni	Informazioni presso il Centro Cauzione Ticino tel 0041 91 8354572 e-mail centro.cauzione@aic-ti.ch	

La cauzione non potrà servire quale garanzia per il pagamento di multe emesse dall'autorità cantonale.

Il deposito della cauzione può essere effettuato anche in euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Canton Ticino.

L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti, costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera), costituita tramite garanzia assicurativa. La titolarità della cauzione è dell'azienda.

La cauzione viene utilizzata ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione; ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Per ulteriori importanti informazioni:
www.zkvs.ch



- **Settore edile: Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore LEPIC**

La Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) disciplina l'esecuzione dei lavori di carattere edile anche nel settore privato.

E' prevista l'iscrizione all'**albo cantonale** per le imprese di costruzione o ditte individuali che intendono eseguire **opere di sopra e sottostruttura di una certa importanza, o con un costo preventivabile superiore ai Fr. 30'000.-**

In sintesi:

la legge autorizza le imprese non iscritte all'esecuzione di lavori edili fino a fr. 30 000.-.

Se queste opere, pur rientranti nei limiti dell'importo stabilito dalla LEPIC, non sono comunque di semplice esecuzione e richiedono determinante conoscenze della professione (art. 4 cpv. 2 LEPIC), devono essere eseguite da un'impresa di costruzione iscritta nell'albo cantonale (art. 4 cpv. 1 LEPIC);

L'art. 6 RLEPIC cpv 2 dispone che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv 1 della legge. Più ditte non iscritte non possono quindi ripartire un'opera di una certa importanza o superiore ai fr. 30 000.- in parti;

E' proibito il subappalto a ditte non iscritte. La collaborazione tra una ditta iscritta nell'albo e una non iscritta è possibile unicamente se attuata come prestito di manodopera da parte della ditta non iscritta. Il cantiere deve essere gestito a completa responsabilità della ditta abilitata e l'esecuzione dei lavori è subordinata dalla continua e prevalente presenza di manodopera dipendente di quest'ultima.

Il testo della legge, i moduli per l'iscrizione e l'elenco delle imprese iscritte all'albo è disponibile sul sito internet www.ti.ch/albo

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Lavori sussidiati e appalti

Via S. Franscini 17, 6500 Bellinzona CH

Tel 0041 91 814 36 81 Fax 0041 91 814 44 89 <http://www.ti.ch/albo>

**SUBAPPALTO - definizione**

I subappaltatori forniscono, in virtù di un contratto, una prestazione o una parte di prestazione, dovuta dall'impresa principale al partner contrattuale, per conto di un'altra impresa. In pratica, si ricorre spesso ai subappaltatori per lavori come ad esempio il montaggio o quando l'appaltatore è sovraccarico.

L'indipendenza o meno del subappaltatore va stabilita mediante l'analisi del rapporto contrattuale con l'impresa che gli ha assegnato il mandato. A essere determinante è quindi il rapporto tra il subappaltatore e l'altro partner contrattuale diretto, anche in caso di catene di subappaltatori.

Esempio: se un produttore di giardini di inverno non effettua direttamente il montaggio ma lo affida ad un subappaltatore, che concorda direttamente le scadenze con il cliente, lavora con utensili propri, organizza liberamente i suoi orari di lavoro e risponde di eventuali danni o vizi nei confronti del committente, di norma si tratta di un vero subappaltatore indipendente.

Se invece il rapporto contrattuale tra il subappaltatore e l'altro partner contrattuale diretto è contraddistinto dal fatto che quest'ultimo retribuisce il lavoro del subappaltatore in base al n. di ore prestate, che il subappaltatore non ha presentato nessuna offerta, che il partner contrattuale mette a disposizione utensili e materiale per svolgere il lavoro e finanzia il trasporto, di norma si tratta di un falso subappaltatore.



. MODELLO A1

Inoltre si ricorda che è necessario compilare il **modello A1 Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato** che va consegnato all'Inps di competenza in 4 copie.

L'istituto timbra i modelli e ne rilascia due copie al richiedente che dovrà averlo con sé all'entrata in Svizzera.

PER LE AZIENDE COMASCHE:

I modelli relativi ad aziende con dipendenti e le posizioni autonome dei titolari delle aziende dovranno essere inviati alla struttura di Como.

Le richieste riguardanti i lavoratori autonomi – in funzione del bacino territoriale – i modelli dovranno essere inviati alle strutture di Como, Erba, Cantù e Menaggio.

In particolare, al fine di velocizzare la gestione dei modelli A1 e razionalizzare gli accessi delle aziende e dei lavoratori autonomi nelle diverse strutture INPS é possibile inviare le richieste, corredate dal documento di identità personale del titolare dell'azienda o del lavoratore autonomo, ai seguenti numeri di fax-server:

COMO 031 4494 547

CANTU' 031 4494 567

ERBA 031 4494 572

MENAGGIO 031 4494 538

I modelli A1 in originale saranno disponibili per il ritiro presso la struttura di riferimento, indicativamente entro 10 giorni dalla richiesta.



. ORARIO DI LAVORO

Le autorità svizzere richiedono di dimostrare come vengono suddivise le ore giornaliere di lavoro sul territorio elvetico.

Pertanto è necessario compilare quotidianamente il seguente registro:

Registro giornaliero ore presenza sul cantiere

Nome dipendente	data	Nome cantiere
Arrivo in dogana	ore	
Arrivo in cantiere	ore	
Sospensione lavoro pausa pranzo	ore	
Ripresa lavoro dopo pranzo	ore	
Termine lavoro in cantiere	ore	
Arrivo in dogana	ore	
Firma dipendente		

. CHE COSA NON CAMBIA

Anche se con gli accordi bilaterali viene introdotta la libera circolazione delle persone, la Svizzera continua a non essere membro dell'Unione Europea pertanto:

- alla dogana continueranno ad essere effettuati controlli sulle persone e sulle merci;
- strumenti ed attrezzature per l'esercizio delle prestazioni dovranno essere accompagnati dal CARNET ATA, rilasciato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'impresa;
- sulle merci che vengono trasportate dall'UE in Svizzera e viceversa continuerà ad essere applicata l'IVA;
- l'euro non sarà la moneta ufficiale svizzera.



• ASPETTI FISCALI¹

In Svizzera vige l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) come imposta generale sul consumo. Essa è riscossa ad ogni fase di produzione e distribuzione nonché sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e sulle prestazioni di servizi rese da imprese con sede all'estero.

E' assoggettato all'imposta chiunque svolga attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate (anche senza fine di lucro), nella misura in cui la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi effettuate sul territorio svizzero **superi complessivamente 100.000 franchi annui**.

Sono inoltre soggetti ad IVA tutte le importazioni di beni così come le prestazioni di servizi resi da soggetti esteri (italiani per esempio) nei confronti di soggetti committenti svizzeri qualora **l'importo superi i 10.000 franchi per anno**.

Le imprese estere (italiane) devono o possono (a secondo del volume d'affari o per opzione- vedi sopra) diventare soggetti d'imposta (IVA) in Svizzera, mediante la nomina di un rappresentante fiscale svizzero, nella misura in cui effettuano operazioni imponibili sul territorio svizzero (vedi art. 14, co. 3 L. IVA del 02/09/1999). Il rappresentante fiscale in Svizzera può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera appositamente nominato mediante

¹ Informazioni curate da: Gian Luca Giussani
Studio Associato Galdini & Giussani
Como, Via A. Volta 3 – Tel 031/243111

procura scritta e mediante deposito di idonea garanzia bancaria di importo pari ad almeno 5.000 franchi.

Sono soggette ad IVA tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero così come l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. In quest'ultimo caso chiunque (anche non soggetto d'imposta –privato) ottenga da imprese con sede all'estero (Italia per esempio) servizi per ammontare superiore ai 10.000 franchi per anno dovrà regolarizzare il versamento dell'IVA mediante auto-dichiarazione entro 60 giorni dalla fine dell'anno di riferimento presso l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) con sede a Berna.

L'aliquota ordinaria d'imposta è pari al 8 %, quella ridotta pari al 2,5% mentre quella speciale è pari al 3,8%. Le imprese estere (italiane) che sostengono "spese aziendali" in Svizzera assoggettate ad IVA possono chiedere il rimborso dell'IVA pagata. L'importo IVA rimborsabile deve tuttavia essere superiore a 500 franchi per anno. Inoltre l'impresa estera non deve aver effettuate operazioni attive sul territorio svizzero (**non deve aver fornito beni o prestato servizi sul territorio svizzero** – vedi sopra). Il rimborso deve essere richiesto all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di riferimento.



• **DOMANDE FREQUENTI**

Fornisco servizi in Svizzera per un massimo di 90 giorni lavorativi all'anno. Mi serve un permesso di dimora?

I prestatori di servizio possono soggiornare in Svizzera senza permesso durante tre mesi per anno civile. Essi sottostanno tuttavia a un obbligo di notifica preliminare.

I prestatori di servizio che svolgono attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile sottostanno all'obbligo di notifica.

Per le attività nei settori dell'edilizia e del genio civile, alberghiera e della ristorazione, del servizio di pulizia in azienda o presso privati e del servizio di sorveglianza e di sicurezza, l'obbligo di notifica vige sin dal primo giorno dell'impiego indipendentemente dalla durata dello stesso.

L'Accordo consente prestazioni fino a 90 giorni per anno civile. Per prestazioni superiori a tale periodo, le competenti autorità decidono liberamente circa il rilascio del permesso.

Queste prestazioni sottostanno all'esame delle condizioni dal profilo del mercato del lavoro (priorità degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative) nonché ai contingenti. (fonte Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione)

Un imprenditore fornisce servizi in Svizzera. Si possono inviare in Svizzera collaboratori che non sono cittadini UE?

Sì, si possono inviare in Svizzera anche cittadini di Stati terzi purché siano stati ammessi permanentemente nel mercato del lavoro dello Stato dell'Unione Europea da almeno 12 mesi.

Ma non devono essere assunti esclusivamente per essere inviati in Svizzera.

E' probabile però che al cittadino extracomunitario serva un visto per la Svizzera

Quali servizi non saranno liberalizzati?

Non saranno liberalizzati le attività inerenti agli uffici di collocamento e ai lavoratori distaccati né i servizi finanziari soggetti all'obbligo di permesso.

Posso fornire in Svizzera servizi per più di 90 giorni?

Solo nell'ambito degli appalti pubblici, trasporti aerei e terrestri c'è la possibilità di prestare servizi fino alla fine dell'attività (quindi anche per periodo superiore ai 90 giorni).

Per tutti gli altri settori, superati i 90 giorni, è indispensabile ottenere un permesso.

I 90 giorni si intendono per anno civile?

Sì, la durata della prestazione transfrontaliera di servizi di massimo tre mesi o 90 giorni a cui da diritto l'Accordo sulla libera circolazione, è da considerarsi per anno civile.



INDIRIZZI UTILI

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro

Bellinzona

Quartiere Piazza

Via Lugano 4

6501 Bellinzona

Tel.: 0041 (0)91 814 73 91

Fax: 0041 (0)91 814 73 99

Mail: dfc-usml@ti.ch

sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercato-lavoro

Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro

6501 Bellinzona – Viale Stefano Franscini, 17

tel. 0041 91 814 30 96

fax. 0041 91 814 44 39

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

6501 Bellinzona, Via Portone 4
casella postale 1220
tel. 0041 91 821 10 60
fax. 0041 91 825 48 45

Associazione Interprofessionale di controllo AIC

Casella Postale 1005
Viale Portone 4 – 6500 Bellinzona
Tel. 0041 91 835 45 50
Fax. 0041 91 835 45 51

Associazione installatori elettricisti ticinesi

C/o Camera di Commercio di Lugano
Corso Elvezia, 16 - Lugano
Tel. 0041 91 911 51 14



LINKS

Confederazione Svizzera

www.admin.ch

Repubblica e Canton Ticino

www.ti.ch/accordi-bilaterali

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

www.ti.ch/manodopera-estera

Ispettorato del lavoro

www.ti.ch/ispettorato-lavoro

Sezione della popolazione

www.ti.ch/permessi

Istituto delle assicurazioni sociali

www.ti.ch/ias

Ufficio Federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

www.imes.admin.ch

Portale della mobilità nella Regio Insubrica

www.frontalieri.ch

